

**Regione Piemonte L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 (1).**

**Criteria generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.**

Publicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 1973, n. 33.

Capo IV  
Personale (giurisprudenza)

Art. 15

Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.

A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico, possibilmente pediatra, nonché di un pedagogo o di uno psicologo.

.....

Art. 17 <sup>(15)</sup>

In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido, sono ammessi oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'art. 15, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.

Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla legge 19 luglio 1940, n. 1098 <sup>(16)</sup>, costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame.

La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido.

(15) La formulazione dell'articolo è la risultante dell'elaborazione di successive modifiche recate dall'art. 9 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5, dall'articolo unico della L.R. 13 aprile 1977, n. 25 e dall'art 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16.

(16) Legge 19 luglio 1940, n. 1098 (G.U. 14 agosto 1940, n. 190) «Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice».